

Comunu de Bàini

Provincia de Aristanis
Bia Indipendèntzia, 3
09090 **BÀINI** (OR)

**Comune di Villa Verde**

Provincia di Oristano
Via Indipendenza, 3
09090 **VILLA VERDE** (OR)

Telèfunu 0783.939000 – Telefax 0783.090356 - C.F. e P. IVA 00073870958

Internet: <http://www.comune.villaverde.or.it>

E-mail: servsocvillaverde@tiscali.it

Pec : serviziosociale.villaverde@legalmail.it

AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO SOCIO/ASSISTENZIALE

Allegato alla Determinazione n. 15 del 18.07.2016

Prot. n. 3350 del 19.07.2016

Pubblicazione n. 311

BANDO DI SELEZIONE

**PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA
« AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' – ANNO 2014 »**

ANNUALITA' 2014

in attuazione della Delibera Regionale n. 28/7 del 17.07.2014

LINEA DI INTERVENTO 3: IMPEGNO IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ.

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO SOCIO/ASSISTENZIALE

Richiamate:

- l'art. 35 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stato avviato il Programma Regionale di contrasto delle povertà individuando due modalità d'intervento a favore di persone in condizioni di povertà:
 - progetti personalizzati di aiuto e sostegni di carattere economico a favore delle persone e delle famiglie che da lungo tempo vivono gravi condizioni di deprivazione economica e le cui possibilità di inserimento lavorativo sono molto ridotte e possono essere ricostituite attraverso interventi sociali e sanitari a carattere intensivo;
 - sostegno economico transitorio a persone e famiglie che vivono condizioni brevi di assenza di reddito, ma che comunque dispongono di qualificazione e di capacità lavorativa che possono consentire un rientro nel mercato lavoro;
- la L.R. 23 maggio 2013, n. 12, che ha introdotto meccanismi di finanziamento complessi, prevedendo che lo stanziamento regionale pari a 10 milioni di euro fosse integrato dai Comuni con una parte dei risparmi derivanti dalla riduzione delle aliquote dell'Irap;
- l'art. 2, comma 11, della L.R. 21 gennaio 2014, n. 7 con il quale si prevede che:
 - lo stanziamento disposto per il contrasto delle povertà è pari a 15 milioni di euro, integrato, anche per il corrente anno, dai risparmi derivanti dalla riduzione delle aliquote dell'IRAP;

- nell'anno 2014, la spesa di 15 milioni di euro, autorizzata per il sostegno economico a famiglie e a persone prive di reddito e in condizioni di accertata povertà. è erogata secondo le modalità previste dall'art. 35, commi 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2007;

- n. 21 del 2 agosto 2013 art. 1, comma 1 con la quale la Regione Sardegna ha stabilito di proseguire nelle azioni di contrasto alle povertà anche per l'anno 2014;
- la Deliberazione G.R. n. 28/7 del 17.07.2014 " L.R. 29 maggio 2007 n. 2, art. 35, commi 2 e 3; L.R. 21 gennaio 2014 n. 7, art. 2, comma 1. Programma regionale di contrasto delle povertà. Euro 15.000.000 (UPB S05.03.007)", con la quale tra le altre cose:
 - si approvava il programma di realizzazione degli interventi di contrasto delle povertà come illustrato negli allegati A e B;
 - si assegnava al Comune di Villa Verde la somma complessiva di € 15.962,98 per l'annualità 2014 dando atto che tali risorse saranno integrate dalle disponibilità dei bilanci comunali conseguenti all'applicazione all'art. 2, comma 1, della L.R. 23 maggio 2013, n. 12 (riduzione aliquote IRAP) – allegato B;

Dato atto che l'aliquota IRAP disponibile ammonta a complessive € 11.017,30 per una disponibilità finanziaria complessiva di € **26.980,28** per l'annualità 2014;

Vista la Deliberazione C.C. n. 13 del 01.07.2016 con la quale:

- si approvavano gli allegati criteri e l'allegato Regolamento, proposti dal Servizio Sociale e relativi al Programma "Azioni di contrasto delle povertà – Annualità 2014;
- si stabiliva la seguente ripartizione delle risorse da destinare ad ogni linea d'intervento prevista nel Programma Povertà, sulla base dei bisogni presenti nel proprio territorio e delle priorità programmate:

Linea d'intervento		%	Assegnazione risorse
N. 1	Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto	4%	€ 1.079,22
N. 2	Contributi economici per l'abbattimento dei costi di servizi essenziali;	9%	€ 2.428,22
N. 3	impegno in servizi di pubblica utilità	87%	€ 23.472,84
Totale		100%	€ 26.980,28

- si dava mandato al Responsabile del Servizio perché ponga in essere gli atti necessari all'avvio del Programma suddetto;
- si dava atto che l'attuazione del suddetto programma comporterà una spesa di € 26.980,28, fondi regionali e fondi comunali 2014 e che la stessa dovrà essere iscritta nella prossima variazione di Bilancio;
- si dichiarava, ravvisata l'urgenza, con separata unanime votazione espressa in forma palese, la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;

Vista la propria determinazione n. 15 del 18.07.2016 con la quale si è proceduto all'approvazione del bando di selezione per l'individuazione dei beneficiari dei contributi economici.

RENDE NOTO

che con decorrenza dal 20.07.2016 e fino alle ore 14.00 del 03.08.2016 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i sussidi previsti nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 28/7 del 17/07/2014, secondo quanto disposto dal presente Bando e della vigente normativa in materia.

Art. 1 Oggetto

Il presente bando ha come oggetto la prosecuzione nel territorio comunale, del "Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà – Annualità 2014"- Linea di intervento 3.

La linea d'intervento 3 si realizza attraverso la concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio di Pubblica Utilità, quale attività socialmente utile, finalizzata alla cura di un pubblico interesse, con le caratteristiche della volontarietà e della flessibilità, non assimilabile né sostituibile con il lavoro dipendente o autonomo.

Art. 2

Finalità

Il Servizio di pubblica utilità ha il principale obiettivo di attivare una strategia di inclusione sociale orientata a tutelare la dignità delle persone, disincentivando forme di mero assistenzialismo, promuovendo il mantenimento e il potenziamento delle capacità personali, valorizzando la dignità della persona in difficoltà e favorendo la sua integrazione sociale mediante un impegno a favore della collettività.

L'inserimento in attività di Servizio di pubblica utilità rimane una forma di assistenza economica alternativa alla semplice erogazione all'assegno economico ma perseguendo anche la finalità di promuovere e valorizzare la dignità della persona, favorendo il mantenimento di un ruolo sociale e di partecipazione alla vita comunitaria. E' rivolto a persone o nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza, ma che comunque risultino abili al lavoro.

Art. 3

Servizio di pubblica utilità

L'attività del Servizio di pubblica utilità non costituisce e non sostituisce rapporto di pubblico impiego né di lavoro dipendente o autonomo.

Il Servizio di pubblica utilità si concretizza attraverso attività che non rientrano nel sistema competitivo di mercato; è esercitato con orario limitato e flessibile, adeguato alla condizione, alle esigenze, alla potenzialità, alla progettualità personale ed è proporzionalmente compensato.

Art. 4

Destinatari

Al servizio possono accedere i residenti nel Comune di Villa Verde che abbiano compiuto il **18° anno di età** e fino al compimento dei **65 anni** e che si trovino in situazioni di difficoltà socio-economica, accertata dal Servizio Sociale.

Il servizio è rivolto prioritariamente a coloro che sono privi di occupazione o che hanno perso un lavoro e sono privi di coperture assicurative o di qualsiasi altra forma di tutela da parte di altri enti pubblici e risultino idonei allo svolgimento delle attività.

Possono rientrare anche coloro che comunque siano appartenenti a categorie svantaggiate (ex detenuti o ex tossicodipendenti etc.) purché non diversamente assistiti.

Per ogni nucleo familiare potrà usufruire dell'assegnazione economica per Servizio di pubblica utilità soltanto un componente.

Art. 5

Requisiti

Le persone o i nuclei familiari che intendono svolgere attività volontaria di Servizio di pubblica utilità debbono possedere i seguenti requisiti:

1. residenza nel Comune di Villa Verde
2. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65
3. idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività richieste
4. reddito ISEE non superiore ad **Euro 4.500,00 annui, comprensivo dei redditi esenti ai fini Irpef**
5. stato di disoccupazione del richiedente.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda.

Il requisito di idoneità psicofisica allo svolgimento delle attività di Servizio di pubblica utilità verrà accertato, successivamente all'inserimento in graduatoria e prima dell'avvio del programma d'intervento, da un medico del lavoro appositamente incaricato.

Sarà cura dell'Ufficio di Servizio Sociale richiedere direttamente al competente Centro Servizi per il lavoro il certificato di disoccupazione di coloro i quali presentano istanza.

Art. 6

Definizione ISEE

Questa linea d'intervento si realizza attraverso la concessione di sussidi economici a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà, sia essa duratura o temporanea.

Sono considerate in condizioni di povertà le persone o i nuclei familiari con reddito ISEE non superiore ad Euro 4.500,00 annui, comprensivo dei redditi esenti ai fini Irpef.

Aggiungendo nel calcolo ISEE anche i redditi esenti ai fini IRPEF s'intende valutare le reali condizioni di bisogno attraverso l'effettiva capacità economica di spesa delle persone che richiedono il sussidio.

Pertanto, acquisita l'attestazione ISEE dell'interessato, il Comune dovrà sommare, se necessario, al reddito ISE riportato nell'attestazione rilasciata dal Caf, gli eventuali redditi esenti IRPEF dichiarati separatamente e dividere l'importo ottenuto per il valore della scala di equivalenza indicato nell'attestazione, secondo la seguente formula:

$$\text{ISEE ridefinito: } \frac{\text{ISE} + \text{redditi esenti IRPEF}^*}{\text{Valore scala equivalenza}^{**}}$$

*Natura dei redditi esenti IRPEF

- a) Pensione di invalidità civile, cecità e sordomutismo
- b) Indennità di accompagnamento
- c) Pensione sociale o assegno sociale
- d) Rendita INAIL per invalidità permanente o morte
- e) Pensione di guerra o reversibilità di guerra
- f) Borsa di studio università o per frequenza corsi o attività di ricerca post laurea
- g) Altre entrate a qualsiasi titolo percepite ad esempio: leggi di settore (solo per la parte relativa agli assegni mensili) , assegni nucleo familiare e maternità ai sensi della legge 448/98, ect...

**Scala di equivalenza (Decreto 1 giugno 2016 n. 146)

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
- Maggiorazione per nuclei familiari con figli minorenni:
 - a) 0,2 in caso di tre figli minorenni, 0,35 in caso di quattro figli minorenni, 0,5 in caso di almeno cinque figli minorenni
 - b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuto, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiamo svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati. L'agevolazione spetta anche nel caso di genitore solo non lavoratore con figli minorenni.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda da redigersi secondo i moduli predisposti e disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza.

Al fine di avere cognizione della reale disponibilità delle risorse del nucleo familiare, qualora tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda, o comunque all'attivazione della Linea d'intervento, siano intervenute variazioni significative, sia in eccesso che in difetto, nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale (es. riconoscimento indennità di accompagnamento, invalidità civile, altre rendite a qualsiasi titolo percepite etc...) tale da superare la soglia di povertà prevista di € 4.500,00, il richiedente verrà escluso dal beneficio.

Tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Art. 7

Definizione di nucleo familiare

Ai fini dell'ISEE, ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. Il nucleo familiare da considerare è quello individuato e definito dalla normativa nazionale vigente in termini di ISEE all'atto della presentazione della domanda.

Art. 8 Verifiche

Tutte le dichiarazioni riguardanti le situazioni economiche sono espresse con dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445 e come tali, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, è prevista la decadenza dei benefici oltre ad eventuali gravi sanzioni previste dal Capo VI. Sempre a norma del DPR 445/2000 l'amministrazione comunale potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, e, in tutti i casi sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, potrà sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

In considerazione della natura del provvedimento, l'amministrazione comunale valuterà l'effettiva capacità di spesa del nucleo familiare, soprattutto laddove la situazione oggettiva sia diversa da quella anagrafica o si evidenzino anomalie che necessitano di maggiore tutela.

Art. 9 Servizi richiesti

Le persone ammesse al Servizio di pubblica utilità potranno essere utilizzate, in ambito comunale, per svolgere servizi di utilità collettiva quali:

- servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;
- servizi di sorveglianza e cura e manutenzione del verde pubblico;
- attività di assistenza a persone disabili e/o anziane;
- ogni altra attività che l'Amministrazione comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio, purché consenta l'inserimento sociale dei soggetti chiamati ad espletarla.

Art. 10 Modalità di gestione del servizio

La gestione del Servizio di pubblica utilità è di competenza dell'Ufficio Servizio Sociale.

Le singole attività verranno realizzate preferibilmente con l'ausilio delle Cooperative Sociali di tipo B operanti nel territorio, le quali avranno il compito di garantire agli utenti tutti gli adempimenti previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008, nonché la copertura assicurativa, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la Responsabilità civile verso terzi.

Le cooperative coinvolte provvederanno altresì al coordinamento degli utenti inseriti, e alla fornitura e all'acquisto per conto del Comune, del materiale necessario alla realizzazione delle attività previste. In quest'ultimo caso, le relative somme verranno rimborsate dall'Amministrazione Comunale previa presentazione di apposita fattura.

La destinazione degli utenti, verrà disposta dall'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Villa Verde.

Art. 11 Presentazione domanda

Gli interessati potranno presentare istanza utilizzando il modello di domanda predisposto e disponibile presso il Comune **dal 20.07.2016 ed entro le ore 14:00 del 03.08.2016.**

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia documento di identità del richiedente, in corso di validità;
- copia codice fiscale;
- certificazione ISEE (qualora tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento di presentazione della domanda siano intervenute variazioni significative nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni dovranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione);
- dichiarazione sostitutiva resa nei modi di legge, attestante gli eventuali redditi esenti IRPEF percepiti dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare;

Sarà cura dell'Ufficio di Servizio Sociale richiedere direttamente al competente Centro Servizi per il lavoro, il certificato di disoccupazione di coloro i quali presentano istanza.

Il Servizio Sociale Comunale si riserva, a seguito di esperimento delle procedure di assegnazione dei contributi (accoglimento domande, approvazione della graduatoria definitiva ed avvio dei piani personalizzati), di accogliere, a sportello, e disponibilità finanziarie permettendo, eventuali altre domande che saranno sottoposte a medesima valutazione di ammissibilità.

Art. 12

Esame delle istanze

L'Ufficio di Servizio Sociale provvede all'esame delle istanze e alla formulazione della graduatoria che sarà approvata con Determinazione del Responsabile del settore e pubblicata a norma di legge.

Art. 13

Protocollo/disciplinare per le prestazioni di Servizio di pubblica utilità.

Le persone che accedono ai benefici di Servizio di pubblica utilità devono sottoscrivere un Protocollo/ disciplinare che definisce i rapporti tra amministrazione Comunale e utente ammesso al Servizio di pubblica utilità.

Nel suddetto Protocollo/disciplinare gli stessi dovranno dichiarare di essere disponibili a prestare la loro opera consapevoli che, in nessun caso detta prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro con l'Amministrazione comunale e che il predetto servizio persegue esclusivamente una finalità socio assistenziale.

Nel protocollo/disciplinare verranno stabilite modalità e tempi di espletamento delle attività.

Art. 14

Concessione di sussidi e modalità di erogazione

L'Ufficio di Servizio Sociale valuterà le richieste ed assegnerà i contributi tenendo conto delle risorse economiche a disposizione.

Il diritto di erogazione del contributo decorre dalla data di avvio delle attività di Servizio di pubblica utilità comunale.

Al destinatario sarà erogato un contributo economico forfetario di € 8,00 per ogni ora di attività assegnata ed effettivamente svolta.

La liquidazione del contributo verrà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale, o indirettamente attraverso l'intermediazione della Cooperativa di tipo B a cui verrà affidata la gestione del servizio, in rate mensili posticipate, previa verifica e proporzionalmente alle ore di attività effettivamente svolte previste nel Protocollo/ Disciplinare per le prestazioni di Servizio di pubblica utilità.

Le attività svolte dai volontari del Servizio di pubblica utilità non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né indeterminato e trattandosi di attività meramente occasionale, le relative prestazioni non sono soggette ad alcun tipo di tassazione (I.V.A., Irpef, Irap etc.).

Art. 15

Misura del contributo

Il sostegno economico è previsto nella misura massima di € 600,00 mensili corrispondenti a n. 75 ore mensili di attività di Servizio di pubblica utilità comunale per una durata di 12 mesi.

Si procederà ad attribuire il contributo a tutti i richiedenti per un periodo massimo di 12 mesi, tenuto conto della composizione e numerosità del nucleo familiare, così come di seguito specificato:

N° componenti Nucleo Familiare	Entità del contributo
1	€ 400,00
2	€ 500,00
3	€ 550,00
4 e oltre	€ 600,00

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste potrà essere rideterminato il periodo massimo di concessione del contributo e/o l'entità dello stesso.

Art. 16
Durata incarico

L'incarico ai volontari è conferito per un **periodo non superiore ai 12 mesi**.

La durata effettiva dell'incarico sarà determinata dall'Ufficio Servizi Sociali con apposito atto, sulla base delle richieste presentate e ammissibili e delle risorse disponibili.

Se si ritenesse necessario, l'avvio dei singoli utenti alle attività sarà scaglionato nel corso dell'anno, in diversi turni, con le modalità e i tempi che verranno stabiliti dall'Ufficio di Servizio Sociale in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Art. 17
Orario di servizio

I turni di servizio ed il relativo orario saranno determinati in base alle richieste presentate e concordate in sede di sottoscrizione del protocollo/disciplinare da parte dei beneficiari.

Ciascun beneficiario, in caso di impedimento per qualsiasi causa, dovrà dare tempestiva comunicazione al Servizio Sociale perché si possa provvedere ad eventuali sostituzioni.

Art. 18
Rinunce e recessi

La rinuncia espressa al momento dell'invito a svolgere l'attività assegnata, tranne che per gravi motivi documentati, comporta l'esclusione dal servizio per la restante parte dell'anno e dall'erogazione di una eventuale altra assistenza economica.

Sia l'Amministrazione comunale che l'utente destinatario possono, per giustificati motivi, recedere dall'accordo senza preavviso e con semplice comunicazione scritta.

In caso di recesso sarà corrisposto il contributo economico per il servizio effettivamente prestato.

Il Servizio Sociale può altresì procedere alla revoca dell'incarico conferito all'utente qualora lo stesso metta in essere azioni tali da arrecare pregiudizio al prestigio dell'Amministrazione Comunale, allo svolgimento delle attività programmate, all'equilibrio dei gruppi o delle persone coinvolte nelle attività o in caso di assenze prolungate e non motivate.

Art. 19
Esclusioni e incompatibilità

Sono esclusi dal programma tutti coloro

- il cui ISEE ridefinito superi all'atto della presentazione della domanda € 4.500,00 annui
- per i quali non permanga lo stato di disoccupazione alla data di pubblicazione del bando e dalla cui attività derivi un reddito ISEE ridefinito presunto superiore a € 4.500,00 riferito all'anno in corso (compreso il coniuge del richiedente e/o figli e/o altri componenti il nucleo familiare)
- per i quali, alla data di presentazione della domanda, sia intervenuta una variazione sostanziale nella situazione reddituale tale da superare la soglia di prevista in € 4.500,00 (es.: riconoscimento pensione, accompagnamento, rendite etc.)

Non potranno essere ammesse allo svolgimento del Servizio di pubblica utilità le persone che usufruiscono, nello stesso periodo, di altri programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico come ad es. i cantieri occupazionali.

Il Servizio Sociale può altresì procedere alla non ammissione o alla revoca dell'incarico di Servizio di pubblica utilità qualora, all'atto della presentazione della domanda o durante lo svolgimento del servizio, l'utente receda o rifiuti contratti di assunzione a lavoro, anche a tempo determinato.

Il sussidio per lo svolgimento del Servizio di pubblica utilità non è cumulabile con il sussidio della linea d'intervento 1 "Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà", riferendosi all'intero nucleo familiare.

Non è altresì cumulabile con l'inserimento in cantieri occupazionali comunali (anche qualora l'inserimento nel cantiere non riguardi il richiedente ma un componente il nucleo familiare) o altro rapporto di lavoro instaurato tale da poter superare la somma di € 4.500,00 annui.

In tal caso, l'erogazione del sussidio verrà interrotta.

Il nucleo familiare che usufruirà di detto servizio non avrà diritto, contemporaneamente, all'assistenza economica in nessuna altra forma.

Art. 20
Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative di carattere generale attualmente vigenti in materia.

Art. 21
Pubblicità

Copia del bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della L. 07.08.1990, N, 241, e s.m.i., presso il Servizio Sociale del Comune di residenza e presso il Sito del Comune di Villa Verde.

Villa Verde, 19.07.2016



La Responsabile del Servizio

Dott.ssa A.S. Sayina Ibbà

Sayina Ibbà